Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Mercoledì, 11 novembre 1925** | **Numero 262**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione « del fascicolo 1° del vol. VIII - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 agosto 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2160. — REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1866.
Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Padova. Pag. 4498

2161. — REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1869.
Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Ferrara. Pag. 4499

2162. — RELAZIONE E R. DECRETO 17 ottobre 1925, n. **1887.**
24ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . Pag. 4500

2163. — REGIO DECRETO 26 settembre 1925, n. **1886.**
Approvazione della pianta topografica per la delimitazione del confine fra i comuni di Brentonico e Mori, e del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni stessi . . . . Pag. 4500

2164. — REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. **1888.**
Approvazione dell'atto addizionale 14 agosto 1925, col quale vengono apportate variazioni alla convenzione 11 marzo 1915 per la concessione della tramvia dalla stazione ferroviaria di Offida Castel di Lama ad Offida città. Pag. 4501

2165. — REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. **1889.**
Approvazione della convenzione 4 settembre 1925 per la definizione del riscatto delle Ferrovie udinesi. Pag. 4501

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Toirano, di Fai e di Bisacquino . . . . Pag. 4502

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale:
Comuni fillosserati . . . . Pag. 4502
Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . . Pag. 4502

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 16). Pag. 4503

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2160.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1866.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 21 giugno 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Padova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Padova è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli camerali, in conformità della seguente tariffa:

1° per scritturazione di pagina o frazione di pagina (indistintamente per tutti gli atti oltre all'eventuale diritto fisso), L. 0.50;

2° per ogni certificato della Camera e per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificati, L. 1.50;

3° per ogni certificato di uso accertato di piazza, L. 5;

4° per ogni certificato di nuove constatazioni di usi di piazza, L. 10;

5° per ogni certificato di prezzi e corsi accertati, L. 5;

6° per ogni certificato di prezzi e corsi non accertati, L. 10;

7° per ogni certificato di esecutorietà (regolamento generale sulle borse n. 1068 del 4 agosto 1913, art. 5), L. 10;

8° per ogni estratto del listino ufficiale della borsa e supplemento (regolamento generale sulle borse n. 1068 del 4 agosto 1913, art. 50), L. 10;

9° per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione, L. 5;

10° per la iscrizione e reiscrizione nei ruoli dei curatori dei fallimenti e dei pubblici mediatori, L. 50;

11° per la iscrizione e reiscrizione nel ruolo dei periti industriali e commerciali, L. 25;

12° per ogni certificato per esenzione tassa di lusso per merci provenienti dall'estero, L. 0.50;

13° per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli, L. 10;

14° per ogni svincolo di cauzione di mediatori, L. 3;

15° per ogni dichiarazione di mutamento di cauzione di mediatori, L. 2;

16° per ogni certificato d'idoneità ad esercitare pubbliche funzioni, L. 10;

17° per ogni carta di legittimazione per viaggiatori di commercio, L. 1.50;

18° per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare, L. 10;

19° per ogni certificato per uso d'incasso di somme presso le Regie tesorerie ed altri uffici pubblici, L. 2;

20° per ogni designazione di arbitri, L. 10.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 21. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Padova.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Padova quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario capo o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono muniti del bollo di ufficio.

Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticate dal segretario capo o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera, oltre che a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dall'elencazione della annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso per ordine di presentazione ed i certificati, salva la necessità di ricerche di ufficio, saranno rilasciati possibilmente entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Art. 5.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, e salve sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, non essendovi quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizioni, ecc.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato anche dall'applicazione di corrispondenti marche amministrative che saranno annullate dal bollo di ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal presidente e dal segretario capo della Camera e dal tesoriere. Copia della fattura sarà allegata al verbale della consegna.

Il prelevamento delle marche sarà fatto mediante appositi buoni firmati dal segretario capo e registrati dalla ragioneria e trimestralmente sarà fatto il versamento degli importi riscossi al tesoriere che rilascerà regolare quietanza.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio; spetta però alla Camera il rimborso di eventuali spese incontrate.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi per esso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2161.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1869.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 28 giugno 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Ferrara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ferrara è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sui certificati e sugli atti da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:

Per scritturazione di pagine o frazioni di pagina (indistintamente per tutti gli atti o certificati) oltre al diritto fisso come all'elenco seguente, L. 1:

1° per ogni certificato della Camera, L. 3;

2° per ogni certificato di uso o consuetudine accertato di piazza, L. 5;

3° per ogni certificato con serie di prezzi, L. 10;

4° per ogni copia di deliberazione o di atti, di documenti depositati negli uffici camerali, L. 5;

5° per ogni certificato d'iscrizione nel ruolo dei mediatori patentati o per la dichiarazione di svincolo della relativa cauzione, L. 10;

6° per ogni carta di legittimazione per viaggiatori di commercio, L. 3;

7° per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni, ecc., L. 15;

8° per ogni legalizzazione e vidimazione di firma, L. 2;

9° per ogni designazione di arbitri, L. 10;

10° per l'esame degli atti d'ufficio (escluso il registro delle ditte), L. 2;

11° per ogni certificato d'origine, L. 1;

12° per ogni iscrizione o reiscrizione in uno dei ruoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, L. 30.

N.B. — Per gli accertamenti che si dovessero compiere fuori della sede, oltre al pagamento dei diritti indicati nella tariffa incombe all'interessato anche il rimborso delle spese e competenze relative.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme stabilite dall'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per la percezione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 24. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Ferrara.

Art. 1.

Hano carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Ferrara, quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, dal segretario capo o da un suo sostituto e muniti del bollo di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali, su competente carta bollata, in base a quanto risulta dai suoi registri e dai documenti d'ufficio. Può anche rilasciare atti in base ad informazioni assunte ed a quanto risulta a sua conoscenza, facendone però in tale caso espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

Le domande pel rilascio degli atti e certificati dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze sarà dato corso, salvo le necessarie ricerche di ufficio, per ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti dovranno pagare al momento della presentazione della relativa domanda i diritti fissati dalla tariffa, salvo le eccezioni previste da leggi speciali.

Art. 5.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio, spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 6.

Sopra ciascun atto o certificato rilasciato dalla Camera saranno apposte delle speciali marche amministrative, comprovanti l'importo dei diritti pagati, che saranno annullate con il bollo d'ufficio.

Art. 7.

La riscossione dei diritti di segreteria sarà fatta dall'impiegato cui sono affidate le marche amministrative, e il versamento al cassiere camerale sarà effettuato alla fine di ogni mese e in ogni caso tutte le volte che si raggiunga l'importo di L. 300.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2162.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 ottobre 1925, n. 1887.

24ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 24ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per adibire a caserma ed uffici della Regia guardia di finanza, in Torino, lo stabile demaniale già penitenziario femminile, sono indispensabili lavori di restauro e di adattamento, per l'ammontare di circa L. 500,000.

Occorrendo iniziare sollecitamente tali lavori per procedere, fra breve, alla consegna a quella civica Amministrazione dell'isolato di San Fruttuoso, attualmente occupato dalla Regia guardia di finanza e dai suoi uffici, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prelevare la somma necessaria dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5,480,908, rimane disponibile la somma di L. 9,519,092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 24ª prelevazione nella somma di L. 500,000, da assegnare allo stato di previsione medesimo, con inscrizione al seguente nuovo capitolo n. 477-IV: « Spese per l'adattamento dello stabile demaniale, già penitenziario in Torino, a caserma ed uffici per la Regia guardia di finanza ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 42. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2163.

REGIO DECRETO 26 settembre 1925, n. 1886.

Approvazione della pianta topografica per la delimitazione del confine fra i comuni di Brentonico e Mori, e del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni stessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3251;

Visti i progetti, predisposti d'ufficio dal Sottoprefetto di Rovereto, per la delimitazione del confine e le sistemazioni dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Brentonico e Mori in seguito al distacco dal primo e l'aggregazione al secondo della frazione Loppio;

Visti i pareri favorevoli espressi sui detti progetti dai Commissari prefettizi per la provvisoria amministrazione dei due Comuni nonchè dalla rappresentanza della frazione;

Vista la deliberazione 23 giugno 1925, con la quale la Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Trento, con i poteri del Consiglio provinciale, ha dato parere favorevole sul progetto di delimitazione del confine;

Visto il parere favorevole espresso su entrambi i progetti dalla Giunta provinciale amministrativa di Trento, in adunanza dell'11 luglio 1925;

Visto il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Brentonico e Mori è stabilito in conformità della pianta topografica redatta a cura del

Sottoprefetto di Rovereto e vistata in data 20 febbraio 1925 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Trento.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

E' approvato il progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i suddetti Comuni, compilato in data 24 marzo 1925 dal Sottoprefetto di Rovereto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 41 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2164.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 1888.

Approvazione dell'atto addizionale 14 agosto 1925, col quale vengono apportate variazioni alla convenzione 11 marzo 1915 per la concessione della tramvia dalla stazione ferroviaria di Offida Castel di Lama ad Offida città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 aprile 1915, n. 665, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 11 marzo stesso anno stipulata fra il Governo e la « Società Tramvia Elettrica di Offida » per la concessione alla Società medesima della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica dalla stazione ferroviaria di Offida Castel di Lama ad Offida città;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 956, col quale venne approvato l'atto aggiuntivo 6 marzo 1919, in forza del quale fu prorogato sino a diciotto mesi dalla pubblicazione della pace il termine assegnato con la su richiamata convenzione, per la ultimazione dei lavori della linea anzidetta;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato con il R. decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 maggio 1921, n. 5631; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 998, e 29 luglio 1925, n. 1509;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 14 agosto 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato da una parte, e, dall'altra, il rappresentante della « Società Tramvia Elettrica di Offida » col quale atto vengono apportate modificazioni alla convenzione 11 marzo 1915 approvata con Nostro decreto 11 aprile 1915, n. 665, per la concessione alla detta Società della tramvia dalla stazione ferroviaria di Offida Castel di Lama ad Offida città ed all'atto aggiuntivo alla convenzione stessa in data 6 marzo 1919, n. 956.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 43. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2165.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1889.

Approvazione della convenzione 4 settembre 1925 per la definizione del riscatto delle Ferrovie udinesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2400, che approva gli atti di diffida in data 27-29 dicembre 1918 per il riscatto della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, concessa mediante convenzione 4 maggio 1883, approvata con R. decreto 10 maggio 1883, n. 1386, serie 3ª; e in data 27-28 dicembre 1918, per il riscatto della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, concessa mediante convenzione 15 settembre 1896, approvata con R. decreto 24 settembre 1896, n. 495;

Ritenuto che con l'art. 3, 1° comma, del Regio decreto-legge suindicato venne accordata al Governo ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti in parola;

Visto il testo unico delle leggi ferroviarie approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione in data 4 settembre 1925, stipulata fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dalle LL. EE. i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, e la « Società veneta per costruzione ed esercizio delle ferrovie secondarie italiane », riguardante la definitiva liquidazione del corrispettivo di riscatto delle ferrovie Udine-Portogruaro e San Giorgio di Nogaro-ex confine austro-ungarico.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione in bilancio ed all'autorizzazione al pagamento delle somme dovute alla Società Veneta, in dipendenza della convenzione approvata con il precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 44. — GRANATA.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Toirano, di Fai e di Bisacquino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduto il R. decreto 2 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Toirano;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Toirano è prorogato di tre mesi.

Genova, addì 5 novembre 1925.

Il Prefetto: BOCCHINI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 11 giugno 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Fai;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fai è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 11 settembre 1925.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 23 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bisacquino;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bisacquino è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 5 novembre 1925.

Il Prefetto: MORI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 4462 della « Gazzetta Ufficiale » n. 259 del 7 novembre 1925, nell'elenco smarrimento certificati, 1ª pubblicazione, l'importo della rendita della settima intestazione che dice: « 312141 — per la proprietà: Fantini Alfredo, ecc. », deve essere L. 619.50 anzichè L. 619 come è stato pubblicato nella suddetta « Gazzetta Ufficiale ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Ururi, in provincia di Campobasso, sono state estese, con decreto del 31 ottobre 1925, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

* * *

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Santa Vittoria d'Alba, in provincia di Cuneo, sono state estese, con decreto del 6 novembre 1925, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N 233

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 9 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	101 —	Belgio	114 80
Londra	122 607	Olanda	10 20
Svizzera	487 07	Pesos oro (argentino)	23 85
Spagna	362 125	Pesos carta (argent.)	10 58
Berlino	5 995	New-York	25 281
Vienna (Shilling)	3 56	Russia	129 636
Praga	75 10	Belgrado	45 —
Dollaro canadese	25 375	Budapest	0 0355
Romania	12 —	Oro	487 86

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 75
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	46 65
	5.00 % netto	93 40
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 16).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	622030	717.50	Gallotti *Anacleto* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mattei Maddalena di Antonio, ved. di Gallotti Giuseppe, dom. a Pavia.	Gallotti *Giuseppe-Luigi* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	74355	1135 —	Plati Luca di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Matino (Lecce); con usufrutto vitalizio a Reho *Carmela-Maria-Concetta* fu Donato, ved. di Giannelli *Giuseppe*, dom. a Matino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Reho *Maria-Carmela* fu Donato, ved. di Giannelli *Francesco-Giuseppe*, dom. a Matino.
»	176533	100 —	*Rizzo* Ignazio fu Orazio dom. a Siracusa vincolata.	*Rizza* Ignazio fu Orazio, dom. a Siracusa, vincolata
3.50 % » » » »	13618 26882 99181 108966 114453	192.50 45.50 70 — 87.50 45.50	*Cinnitiempo* Lucia fu Pasquale moglie di Joele Antonio, dom. in Napoli.	*Cenatiempo* Lucia fu Pasquale, moglie ecc., come contro.
»	143990	24.50	*Cinnitiempo* Lucia fu Pasquale, ved. Joele Antonio, dom. a Napoli.	*Cenatiempo* Lucia du Pasquale, ved. ecc., come contro.
»	513525	70 —	*Ghioni* Lodovico fu Giuseppe, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	*Ghione* Lodovico fu Giuseppe, dom. come contro.
»	119878	108.50	Guagnellini *Leopoldo* di Pietro, dom. in Mirandola (Modena), vincolata	Guagnellini *Giuseppe-Leopoldo-Carlo-Francesco* di Pietro, dom., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	265830	950 —	Cremaschi *Maria-Rosa-Gianna* fu Luigi, moglie di Zanoncelli Francesco-Saverio, dom. a Milano, vincolata.	Cremaschi *Maria-Giovanna-Rosa* di Luigi, moglie ecc., come contro.
3.50 % »	221593 324764	840 — 1050 —	Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, moglie di Parini *Luigi*, dom. a Torino	Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, moglie di Parini *Giovanni-Luigi*, dom. a Torino.
»	147273	840 —	Galvano-Chirio Carolina, del notaio Andrea, dom. a Torino. — Annotazione — Con vincolo per dote militare pel matrimonio a contrarsi con Parini *Luigi* fu Giovanni tenente contabile.	Intestata come contro. — Annotazione — Con vincolo per dote militare pel matrimonio a contrarsi con Parini *Giovanni-Luigi* fu Giovanni tenente contabile.
»	517617	210 —	Parini Benedetto fu *Luigi*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, ved. di Parini *Luigi*, dom. a Torino.	Parini Benedetto fu *Giovanni-Luigi*, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Galvano-Chirio Carolina fu Andrea, ved. di Parini *Giovanni-Luigi* fu Giovanni, dom. a Torino.
Debito 26-3-1885	7103 7104 7105	286.46 758.45 798.45	Carpi *Ada* di Costante maritata Leone Neppi Modona fu Angelo, vincolata.	Carpi *Marianna-Ada* di Costante, maritata ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	365640	750 —	Romanelli Angiolina, Bruno e Carmelina fu Ferdinando, minori sotto la patria potestà della madre *Bagnasacco Alessio* fu Bonaventura, ved. di Romanelli Ferdinando, dom. in Napoli.	Romanelli Angiolina, Bruno e Carmelina fu Ferdinando, minori sotto la patria potestà della madre *Alesso Maria-Grazia* fu Bonaventura, ved. di Romanelli Ferdinando dom. in Napoli.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	217453	1125 —	Del Vecchio Concettina di Federico, moglie di *Primiano* Angelo, dom. a Vinchiaturo (Campobasso), vincolata.	Del Vecchio Concettina di Federico, moglie di *Primiani* Angelo, dom. come contro, vincolata.
»	294758	575 —	Barbieri *Teresa* di Antonio, minore, sotto la patra potestà del padre, dom. a Nicotera (Catanzaro).	Barbieri *Maria-Teresa* di Antonio, minore ecc., come contro.
P. N. 5 %	24196	80 —	Quagliotti Steno di *Giuseppe-Arturo*, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Quagliotti *Giuseppe-Arturo*, fu *Giuseppe* dom. a Verres (Torino); con usufrutto vitalizio a Quagliotti *Giuseppe-Arturo* fu *Giuseppe* dom. a Verres (Torino).	Quagliotti Steno di *Arturo-Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Quagliotti *Arturo-Giuseppe* fu *Eusebio-Giuseppe, detto Giuseppe*, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a Quagliotti *Arturo-Giuseppe* fu *Eusebio-Giuseppe detto Giuseppe*, dom. come contro.
Cons. 5 %	401415	525 —	Bruno *Gaetano* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Canzano Avarna Elena, ved. Bruno, dom. a Napoli.	Bruno *Gaetana* fu Gaetano, minore ecc., come contro.
3.50 %	590301	31.50	Cervone *Francesco-Carmine* fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Romano Carmela, dom. a Pomigliano d'Arco (Napoli).	Cervone *Carmine-Francesco* fu Nunzio, minore ecc., come contro.
»	258111	101.50	Manzoni Camilla fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adele* fu Luigi, ved. Manzoni dom. a Como.	Manzoni Camilla fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adelaide* fu Luigi, ved. Manzoni, dom. a Como.
»	339608	52.50	Manzoni *Lina* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adele*, ved. Manzoni. dom. a Como.	Manzoni *Camilla* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Negretti *Adelaide*, ved. Manzoni, dom. a Como.
Cons. 5 %	262880	320 —	Nardini Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Franceschini* Adele ved. Nardini, dom. a Spezia.	Nardini Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Franceschi* Adele ved. Nardini, dom. a Spezia.
»	44062	360 —	Scarrone Adele fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia fu Francesco, ved. Scarrone *Paolo*, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Scarrone Adele fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia fu Francesco, ved. di Scarrone *Vincenzo*, dom , come contro.
»	44063	345 —	Scarrone Oreste fu *Paolo* ecc., come la precedente.	Scarrone Oreste fu *Vincenzo*, ecc., come la precedente.
»	44065	550 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Ronco Antonia fu Francesco ved. di Scarrone *Paolo*, dom. come la precedente.	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Ronco Antonia fu Francesco ved. di Scarrone *Vincenzo*, dom., come contro.
»	222691	110 —	Scarrone Adele fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Ronco Antonia, ved. Scarrone, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Scarrone Adele fu *Vincenzo*, minore ecc., come contro.
»	320083	150 —	Arcari Fausta fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Pensa *Gina*, ved. di Arcari Emilio, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Pensa *Gina* fu Francesco, ved. Arcari Emilio, dom. a Milano.	Arcari Fausta fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Pensa *Rosa-Giovanna* ved. di Arcari Emilio, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Pensa *Rosa-Giovanna* fu Francesco, vedova ecc. come contro.
»	320085	150 —	Arcari Giulia fu Emilio, minore ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Arcari Giulia fu Emilio, minore ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque possa avervi** interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state **notificate opposizioni a** questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1925. Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.